

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE

0008151 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:dt

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 ROMA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 161/2011_Adempimenti Ordini_ Archivio

In relazione al quesito formulato in data 9 maggio 2011 con il quale si domanda per quanto tempo l'Ordine sia tenuto a conservare la documentazione relativa al tirocinio, si osserva quanto segue.

La documentazione relativa al tirocinio, così come in generale tutti i documenti dell'Ordine rappresentano "beni culturali" in base alla definizione che di essi fornisce il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 137¹.

L'Ordine ha sia l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di propria appartenenza, sia quello di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (art. 30, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Sull'osservanza dell'obbligo dell'ente pubblico di custodire il proprio archivio, esercita la vigilanza la Soprintendenza Archivistica competente per territorio², organo periferico del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la quale redige un piano di conservazione-scarto della documentazione sulla base di una proposta motivata³.

Ciò chiarito, con riferimento alla richiesta di ottenere copia del libretto del tirocinio trovano applicazione le regole generali in materia di accesso alla documentazione amministrativa (legge 7 agosto 1990, n.

¹ In particolare, ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. b), sono beni culturali: "gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico".

² In questo caso la Soprintendenza archivistica del Lazio (http://archivi.beniculturali.it/SARM/attivita.html).

³ L'avvenuta constatazione di una eventuale distruzione non autorizzata di documenti dell'archivio è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50 (art. 169, co.1, D.Lgs. 42/2004 citato).

241) per cui dovrà ravvisarsi nel richiedente un "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" (art. 22, co. 1, lett. b L. 241/90 e art. 2, co.1 D.P.R. 184/2006).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f. Francesca Maione